

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 18 novembre 2003, n. 7319

Conferma T.A.R. Molise, 19 dicembre 2002, n. 1084.

La semplice incollatura del contrassegno al modello predisposto non costituisce, di per sé, causa di nullità.

Omissis.

Diritto. 1) - Con la sentenza qui appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso la proclamazione degli eletti relativa alle elezioni svoltesi nel Comune di ... il 26/27 maggio 2002.

Nel contestare tale decisione, ribadiscono, in questa sede, gli appellanti che, dei due partiti in competizione, il partito uscito vincitore - ... - avrebbe presentato il modello recante l'elenco dei presentatori di lista privo di una valida rappresentazione grafica del simbolo; in particolare, tale rappresentazione sarebbe stata semplicemente incollata sul foglio contenente i nominativi dei presentatori di lista; tanto che, dopo la consegna al segretario comunale, il simbolo stesso si sarebbe anche staccato; di qui l'illegittimità dell'ammissione della lista, difettando ogni certezza in merito al fatto che i sottoscrittori abbiano apposto la loro firma sotto quel simbolo.

2) - L'appello è infondato.

Vi è in atti, invero, la dichiarazione, resa dal segretario comunale al momento della presentazione della lista, che dà atto del ricevimento di "una lista recante il contrassegno gruppo di persone racchiuse in una corona circolare recante lo scritto uniti per ...".

Già tale dichiarazione dà pienamente atto della presentazione di una lista recante un ben definito contrassegno e non di una lista recante un contrassegno in qualche modo separato o staccato da essa.

L'art. 28, secondo comma, del TU 16 maggio 1960, n. 570, si limita, invero, a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta "su appositi moduli recanti il contrassegno della lista"; il quinto comma prevede, a sua volta che "è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato".

Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta.

Nella specie, inoltre, il contrassegno, oltre che presentato in forma figurata, come previsto dal citato comma quinto, è stato anche riportato, nella lista stessa, in forma descrittiva; ciò che impediva ogni possibile confusione, dal momento che la descrizione resa ("gruppo di persone racchiuse in una corona circolare recante lo scritto uniti per ...") non appare certamente tale da poter indurre i sottoscrittori in equivoco.

Omissis.